



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 – 22 GENNAIO 2025

15 gennaio 2025

19.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Perani Davide** in qualità di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY STADIUM
- S-S- **VOLLEY STADIUM** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente estensore

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. PERANI DAVIDE**: *per aver, in violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 18 del R.A.T., artt. 1, 74, 75 del Regolamento Giurisdizionale, contattato in via diretta l'atleta T. G., tesserata con la Società Podium Team Volley, senza il preventivo consenso del Suo sodalizio e in assenza di un rappresentante di quest'ultimo, al fine di vagliare l'interesse di quella a trasferirsi presso la Volley Stadium;*
- **VOLLEY STADIUM in persona del Presidente pro tempore Sig. Perani Davide**: *per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 18 del R.A.T., artt. 1, 74, 75 del Regolamento Giurisdizionale, contattato in via diretta l'atleta T. G., tesserata con la Società Podium Team Volley, senza il preventivo consenso del Suo sodalizio e in assenza di un rappresentante di quest'ultimo, al fine di vagliare l'interesse di quella a trasferirsi presso la Volley Stadium;*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall' esposto inviato alla Procura Federale in data 28.06.2024 dal legale rapp.te del sodalizio Podium Team Volley, a mezzo del quale si denunciava la condotta illecita e scorretta ascrivibile al tesserato R. A. ed al dirigente Davide Perani, rispettivamente allenatore e presidente della S.S. Volley Stadium, accusati di aver contattato due atlete della Podium Volley, senza il preventivo consenso di questa, per indurle a trasferirsi presso il loro sodalizio; in



particolare il tecnico A. R. avrebbe contattato l'atleta B. P. ed il Presidente Davide Perani l'atleta T. G..

Acquisito l'esposto, la Procura avviava le indagini nel corso delle quali emergeva per tabulas la sostanziale estraneità del tecnico A. R. risultando espressamente escluso dal padre dell'atleta B. P. che quest'ultima fosse stata autonomamente e direttamente contattata dall'allenatore.

Previa richiesta di proroga delle indagini, proroga accolta e dunque concessa dalla Procura Generale, nonché previo stralcio della posizione relativa al tecnico A. R., la Procura Federale, raccolte ulteriori dichiarazioni dalle parti coinvolte nella vicenda, comunicava agli odierni incolpati la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al loro deferimento. Perveniva dunque una memoria a firma dell'avv. Lucia D'Ercole la quale, nell'interesse di entrambi gli indagati, eccepiva l'assoluta inconsistenza dell'esposto, precisando che tra i due sodalizi erano in essere da tempo rapporti correnti di interscambio di giocatrici e che, in occasione di un colloquio telefonico avuto con il Presidente della Podium Team Volley, il sig. Perani aveva manifestato l'interesse per l'atleta T. G. e chieste informazioni per un eventuale trasferimento.

La Procura, ritenuta non adeguatamente provata l'eccezione di merito formulata dal legale e relativa alla preventiva comunicazione di interesse che il Perani avrebbe anticipato al Presidente della Podium Team Volley, formalizzava il deferimento degli indagati dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 04 dicembre 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso dell'udienza fissata, la difesa degli incolpati inviava una nuova memoria contenente le eccezioni e deduzioni già formulate con la precedente memoria.

All'udienza del 4 dicembre 2024 compariva per la procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dei prevenuti e per l'applicazione di idonee sanzioni a carico di entrambi.

Per gli incolpati compariva l'Avv. Lucia D'Ercole la quale si riportava alle memorie in atti insistendo per l'integrale proscioglimento di entrambi gli incolpati e dunque per il non luogo a sanzione.

Riunitosi in Camera di Consiglio il Tribunale, letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento, ravvisata la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria, disponeva procedersi all'escussione in qualità di teste dell'atleta T. G. ed a tal fine fissava nuova udienza al 15 gennaio 2025 previa sospensione dei termini prescrizionali.

All'udienza del 15.01.2025 comparivano per la Procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli e per gli incolpati l'Avv. Lucia D'Ercole; compariva altresì la teste T. G. la quale, previa ammonizione da



parte del Presidente circa gli obblighi e le responsabilità incombenti sul teste, rispondeva alle domande formulate dal Collegio confermando di aver conferito telefonicamente, nel mese di giugno 2024, con l'incolpato sig. Perani il quale però non le avrebbe proposto di trasferirsi nel proprio sodalizio, limitandosi invece a chiederle se il Presidente della Podium Team Volley, le avesse riferito dell'interessamento da parte del Volley Stadium.

Terminata la deposizione del teste, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate nella precedente udienza del 4.12.2024.

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza, si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione per le ragioni e nei limiti qui di seguito illustrati.

Risulta infatti accertato, in quanto dichiarato nell'esposto presentato dalla Podium Team Volley, ammesso nelle difese approntate nell'interesse degli incolpati ed infine confermato dal teste T. G., che il sig. Perani nel mese di Giugno 2024 – e pertanto nella vigenza del vincolo per la stagione 2023/24 – abbia contattato telefonicamente l'atleta T. G.. Sul contenuto della telefonata, le dichiarazioni del teste appaiono contraddittorie e poco attendibili laddove si nega di aver ricevuto una proposta di ingaggio ed al contempo si asserisce che nel corso della telefonata il Perani si era limitato a chiedere se l'atleta fosse stata informata dal Presidente della Podium Team Volley della manifestazione di interesse per le sue prestazioni sportive avanzata dal Volley Stadium; comunque se ne deduce che, se pur indirettamente, si finiva per prospettare all'atleta la concreta possibilità di un trasferimento.

Ma in verità, l'esatto contenuto del colloquio telefonico – comunque attinente l'eventuale cambio di sodalizio – poco rileva ai fini del decidere, a fronte della concreta necessità di appurare se il Presidente della Podium Team Volley fosse stato reso edotto di detta eventualità ed avesse autorizzato il Perani a parlare direttamente con l'atleta.

Sul punto, la difesa degli incolpati riferisce che tra i due sodalizi intercorrevano frequenti e reciproci accordi di scambio dei giocatori e che proprio in occasione della formalizzazione di uno di questi trasferimenti il Perani – nel corso di un colloquio telefonico avvenuto il 3 giugno 2024 - avrebbe prospettato la possibilità di acquisire le prestazioni sportive dell'atleta T. G.. Non c'è prova invero di tale circostanza e cioè del fatto che nel corso di quella telefonata si fosse parlato del trasferimento



dell'atleta T. G., ma quel che più rileva è che per stessa ammissione degli incolpati (cfr memoria 21.10.2024) in quella circostanza “...(omissis) *il Presidente della Podium Team Volley...*(omissis) *respingeva ogni possibilità al trasferimento*”.

Alla luce di tale ferma opposizione e della collocazione temporale (giugno 2024) del presunto colloquio che sarebbe intercorso tra i due Presidenti, la decisione del Perani di contattare comunque l'atleta si rivela in re ipsa contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva, a prescindere dal modo in cui sia stata prospettata la possibilità di un trasferimento.

Ne consegue che risultano sussistere le violazioni contestate nell'atto di deferimento con conseguente sanzionabilità della condotta ascritta agli incolpati.

Quanto alla graduazione delle sanzioni, ritiene il Tribunale che – alla luce dei rapporti di collaborazione intercorsi tra i due sodalizi e dei pregressi scambi di giocatrici – la condotta posta in essere dal Perani risulti censurabile non per mala fede e sia dunque meritevole di sanzione più lieve di quella chiesta dalla Procura Federale.

P Q M

Delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- Al Sig. Davide Perani n. q. di Pres. p.t. del sodalizio Volley Stadium la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- al sodalizio S. S. Volley Stadium in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00)

Roma, 16 gennaio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 gennaio 2025